I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 945/70 DEL CONSIGLIO
del 26 maggio 1970
che determina i tipi di vino da pasto

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 816/70 prevede che ogni anno venga fissato un prezzo d'orientamento per ciascun tipo di vino da pasto rappresentativo della produzione comunitaria ; che è pertanto necessario determinare tali tipi di vino ;

considerando che la rappresentatività di un tipo di vino da pasto può essere valutata in base sia al volume, sia alle caratteristiche del vino da pasto in causa ;

considerando che è necessario determinare alcune caratteristiche obiettive che permettano di distinguere i diversi tipi di vino,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I tipi di vino da pasto rossi sono :

a) il vino da pasto rosso diverso da quello di cui alla lettera c), avente gradazione alcolometrica effettiva non inferiore a 10° né superiore a 12° ; tale vino è denominato « tipo R I » ;

b) il vino da pasto rosso diverso da quello di cui alla lettera c), avente gradazione alcolometrica effettiva non inferiore a 13° né superiore a 14° ; tale vino è denominato « tipo R II » ;

c) il vino da pasto rosso proveniente dai vitigni del tipo « Portoghese » ; tale tipo è denominato « tipo R III ».

Articolo 2

I tipi di vino da pasto bianchi sono :

a) il vino da pasto bianco diverso da quello di cui alle lettere b) e c), avente gradazione alcolometrica effettiva non inferiore a 10° né superiore a 12° ; tale vino è denominato « tipo A I » ;

b) il vino da pasto bianco proveniente dai vitigni del tipo Sylvaner o del tipo Müller-Thurgau ; tale vino è denominato « tipo A II » ;

c) il vino da pasto bianco proveniente dai vitigni del tipo Riesling ; tale vino è denominato « tipo A III ».

Articolo 3

Gli elenchi dei vitigni di cui all'articolo 1, lettera c), ed all'articolo 2, lettere b) e c), sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 7 del regolamento n. 24, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (2).

Articolo 4

1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

2. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° giugno 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 26 maggio 1970.

Per il Consiglio
Il Presidente
Ch. HÉGER

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

(2) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 989/62.